

Individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato

T.A.R. Veneto, Sez. II 13 marzo 2023, n. 340 - Flaim, pres.; Amorizzo, est. - Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (avv. Pellegrini) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Castegnarò e Bolzon) ed a.

Ambiente - Attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali tessili - Sito contaminato da idrocarburi, solventi clorurati e Pfoa - Responsabile dell'inquinamento - Individuazione.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato, alla stregua di una concezione sostanzialistica di impresa, occorre non limitare l'accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all'inquinamento all'autore materiale dell'attività economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma di estenderlo alla ricerca di quei soggetti che della fonte abbiano l'effettivo controllo, in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso «comunque possibile» l'attività che ha dato origine all'inquinamento in forza della posizione giuridica che essi rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore e nell'ambito di tali situazioni, l'ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l'attività di impresa è certamente quella più emblematica. La nozione sostanzialistica di impresa determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali.

(Omissis)

FATTO

Con il ricorso in trattazione, la società ricorrente impugna la nota prot. n. GE 2021/0050541 del 25.11.2021 con cui la Provincia di Vicenza l'ha individuata come responsabile dell'inquinamento del sito "ex RIMAR S.p.a.", ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 152/2006.

Il sito si trova all'interno del Comune di Trissino (via IV Novembre) ed ospitava, negli anni dal 1963 al 1967, la società Ri.mar s.p.a. (Ricerche Marzotto s.p.a.) che, all'epoca, svolgeva attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali tessili per il gruppo Marzotto, del quale faceva parte.

La società, infatti, era stata costituita su iniziativa del conte Giannino Marzotto, all'epoca amministratore delegato della società ricorrente, al fine di dotare il gruppo di una società dedicata alla ricerca e allo sviluppo di nuovi materiali tessili. Attualmente il sito "ex Ri.Mar," – che dalle analisi compiute da ARPAV è risultato contaminato da idrocarburi, solventi clorurati e Pfoa - è di proprietà della società Koris Italia s.r.l. (odierna controinteressata), società è interamente partecipata dagli eredi del conte Giannino Marzotto, che sta provvedendo ad eseguire le operazioni di bonifica dell'area in qualità di proprietaria non responsabile.

La Provincia di Vicenza ha individuato la ricorrente come responsabile dell'inquinamento sulla scorta del seguente percorso argomentativo:

- ha affermato la riconducibilità causale della contaminazione del sito all'attività svolta da RIMAR s.p.a. ("ARPAV, con la nota agli atti prot. 35954 del 27/08/2020, ha dato riscontro a quanto richiesto con la sopra citata comunicazione di avvio delle indagini, evidenziando, in relazione alla attività della società Rimar s.p.a., che ha operato nel sito negli anni sessanta, quanto segue: "(...) appare ragionevole supporre che la contaminazione da tricloroetilene rilevata sia da attribuire dall'attività dell'allora laboratorio di ricerca. Appare inoltre molto verosimile che la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (cfr PFOA) rinvenute nei terreni e nelle acque, sia anch'essa da attribuire alla attività di ricerca in ambito industriale svolte nel sito". Inoltre Arpav precisa che "nel caso degli idrocarburi pesanti, appare verosimile che gli stessi venissero utilizzati come combustibili per le attività esercitate in loco");

- ha ricondotto l'attività di RIMAR s.p.a. alla società ricorrente sulla base delle relazioni societarie sussistenti tra RIMAR e Manifatture Lane, ("dall'esame dei documenti camerali emerge che la "Rimar spa" (Ricerche Marzotto) veniva costituita con atto notarile del 23/08/1963 con sottoscrizione di pari capitale sociale tra "Marzotto Giannino", oggi deceduto, e "La Finanziaria Tessile spa";- "La Finanziaria Tessile spa" risultava controllata dal Gruppo Marzotto come attestato in epoca seguente, 7/05/1973, quando veniva fusa per incorporazione nella Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli spa, dando atto nel documento notarile che "le azioni costituenti il pacchetto azionario della società incorporata (...) sono per intero possedute dalla incorporante Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli spa, che ne è l'unica proprietaria") e del ruolo strategico svolto da Rimar s.p.a. per l'intero gruppo ("la relazione tra la società Rimar s.p.a. e la società Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli spa, risulta espressa dalle fonti storiche reperite presenti in atti, quali: pubblicazione "Trissino nel Novecento" a cura di G.L. Fontana, G. Bressan, 2009 (in particolare da pag. 212 a 221); pubblicazione "Le Voci "Marzotto"" nel "Dizionario biografico della Valle dell'Agno" a cura di G. Roverato, 2012; ricorso giudiziario della Rimar s.p.a. sottoscritto dall'avv. Sandro Anesini 16/09/1966; intervista a Giannino Marzotto



sul quotidiano "Il Giornale" del 5/06/2011. (...) sulla base di detti documenti, emergeva che la società Rimar s.p.a. fosse parte integrante del Gruppo Marzotto, svolgendo una attività non collaterale ma determinante sul ciclo produttivo, sulla evoluzione delle strategie aziendali, sulla commerciabilità della produzione e sui risultati di gestione, sotto quindi la direzione della società Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli spa"), ritenendo di poter così affermare che Ri.Mar s.p.a. agisse nell'interesse e sotto la direzione del Gruppo Marzotto di cui era parte integrante ("in quanto l'intero pacchetto azionario di Rimar Spa era comunque detenuto da azionisti operanti all'interno del Gruppo. In ogni caso, risulta accertato non soltanto dall'esame formale dei documenti camerali, ma anche dalle fonti storiche già richiamate, che la società Rimar fosse parte integrante e agisse nell'interesse e sotto la direzione del Gruppo Marzotto, svolgendo una attività non collaterale ma determinante sul ciclo produttivo, sulla evoluzione delle strategie aziendali, sulla commerciabilità della produzione e sui risultati di gestione").

Nel ricorso in trattazione, la società ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per un'affermazione di responsabilità a suo carico per l'inquinamento realizzato da Ri.Mar.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del principio "chi inquina paga" – art. 191 TFUE, artt. 3 ter e 239 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 244 e 245 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi civilistici della personalità giuridica della società di capitali e della responsabilità della stessa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Erroneità nella motivazione.

2) In via subordinata: 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. D.Lgs. n. 152/2006 e dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio "chi inquina paga" sotto altro profilo. Violazione del principio di irretroattività degli artt. 242 e ss D.Lgs 152/06 e violazione dell'art. 2043 c.c. Violazione di legge: prescrizione dell'illecito contestato. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.

Si sono costituite la Provincia di Vicenza, il Comune di Trissino, la Regione Veneto e la società Koris Italia s.r.l. contestando nel merito le avverse censure.

All'udienza pubblica del 15 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce i vizi di violazione del principio "chi inquina paga", dell'art. 191 TFUE, degli artt. 3 ter e 239 D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 244 e 245 D.Lgs. n. 152/2006. La violazione dei principi civilistici della personalità giuridica della società di capitali e della responsabilità della stessa. Il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria l'erroneità nella motivazione.

La motivazione del provvedimento sarebbe errata poiché non individuerrebbe la relazione giuridica in forza della quale possano essere imputate a Manifattura Lane le attività svolte da Ri.Mar. Al di là della partecipazione indiretta e mai maggioritaria di Manifattura Lane in Rimar s.p.a. non emerge alcun elemento in base al quale possa affermarsi che tale partecipazione si sia tradotta in atti formali di direzione o di ingerenza nella gestione della seconda. Al contrario, da tutta la ricognizione documentale effettuata emergerebbe che la costituzione di RIMAR s.p.a. sia stata frutto dell'iniziativa personale del conte Giannino Marzotto e che l'attività della società fosse riconducibile alla gestione personalistica dello stesso.

Il motivo non è fondato.

La disciplina dettata dal Codice dell'Ambiente sulla bonifica dei siti contaminati è di derivazione eurounitaria. È, dunque, ai principi da essa enucleati che occorre far riferimento per l'interpretazione degli istituti che vengono in rilievo.

Il principio "chi inquina paga", in particolare, impone di allocare le esternalità negative dell'attività di impresa presso il soggetto che da esse ha tratto beneficio.

La necessità che tale allocazione sia effettivamente perseguita (anche per finalità di tutela della corretta competizione tra imprese) ha fatto sì che la giurisprudenza accogliesse, nella materia ambientale, la concezione sostanzialistica di impresa, elaborata nel settore del diritto della concorrenza dalla giurisprudenza eurounitaria.

Alla stregua della suddetta concezione, occorre aver riguardo alla sostanza economica dell'impresa, andando oltre la fenomenica frammentazione di essa in una pluralità di soggetti distinti ed attribuendo, dunque, a tutti i soggetti ai quali sono effettivamente riferibili, le conseguenze delle condotte da essi ideate e realizzate e dalle quali abbiano tratto beneficio. Si è, dunque, affermato che "la nozione di impresa, nell'ambito del diritto della concorrenza, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e qualora tale entità economica consista in un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica" (così Corte di Giustizia U.E., 1° luglio 2010, procedimento C.407/08P, caso Knauf Gips KG)

Secondo la giurisprudenza che ha fatto applicazione dei suddetti principi nella materia ambientale (Consiglio di Stato, sez. Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301) - e che il Collegio condivide - ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato, alla stregua di una concezione sostanzialistica di impresa, occorre non limitare



l'accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all'inquinamento all'autore materiale dell'attività economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma di estenderlo alla ricerca di quei soggetti che della fonte abbiano l'effettivo controllo, in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso *“comunque possibile”* l'attività che ha dato origine all'inquinamento *“in forza della posizione giuridica che essi rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore”* e *“nell'ambito di tali situazioni, l'ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l'attività di impresa è certamente quella più emblematica”*

In sintesi, alla stregua del suddetto indirizzo, *“La nozione sostanzialistica di impresa determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301).

Alla stregua del medesimo indirizzo - anche riguardato alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sviluppatasi nella materia della concorrenza - dunque, contrariamente a quanto afferma la parte ricorrente non è necessario, per affermare la presenza di un'impresa unica a fronte dell'alterità soggettiva delle società facenti parte di un gruppo, che sia fornita la prova di specifici atti di ingerenza della capogruppo, ovvero la presenza di specifiche maggioranze, poiché ciò che rileva è l'effettività del fenomeno, che si realizza laddove sussista *“un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica”* (così Corte di Giustizia U.E., 1° luglio 2010, procedimento C.407/08P, caso Knauf Gips KG).

Si è, quindi, ritenuto, dunque, che il comportamento di una *“società figlia”*, possa essere imputato anche alla *“società madre”* (rispetto alla quale conservi una personalità giuridica autonoma), ove essa non determini in modo autonomo la propria linea di condotta, *“ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche, di modo che, in tale situazione, queste ultime fanno parte di una stessa unità economica (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C 97/08 P, EU:C:2009:536, punti 58 e 59, nonché del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C 516/15 P, EU:C:2017:314, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata)”* (Corte Giustizia UE, Grande Sezione, C882/19 *“Sumal, S.L. c/ Mercedes Benz Trucks España, S.L.”*, 06.10.2021; punti 41, 43).

Ne deriva che la prova dell'esistenza di un'unità economica, *“non deve per forza risiedere nella prova di istruzioni effettivamente impartite dalla società controllante alla controllata”* (Tribunale di Primo Grado CE, sentenza del 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-125/02, T-126/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré c Commissione), essendo sufficiente che l'attività svolta dalla società controllata, autrice della condotta illecita, sia frutto di una scelta inquadrabile nella strategia del gruppo, dal quale esso abbia tratto beneficio.

Neppure la posizione di controllo totalitario o quasi totalitario della capogruppo sulla controllata costituisce un elemento di prova indefettibile della non autonomia delle scelte compiute dalla controllata. Essa, infatti, è richiamata quale indice solo presuntivo dell'unità sostanziale dell'impresa (*“La sussistenza dei presupposti tipizzanti è stata ritenuta sussistere sia nel caso di controllo totale, sia maggioritario, come anche in caso di controllo minoritario pur in presenza di alcune circostanze di fatto o di diritto attraverso le quali un socio di minoranza può acquisire il controllo dell'impresa”* Commissione Europea, Comunicazione sulla nozione di concentrazione tra imprese, 98/C66/02, para. 13).

La Corte di Giustizia ha ritenuto, ad esempio, la rilevanza, ai fini della valutazione della sussistenza di un'unità economica *“lo svolgimento da parte della stessa persona di funzioni chiave in seno agli organi di amministrazione delle società del gruppo nonché il fatto che tale persona rappresentasse, in occasione delle riunioni del club dei direttori, le singole società, e che a queste ultime sia stata attribuita un'unica quota nell'ambito dell'intesa.”* (Tribunale 20 marzo 2002, causa T-9/99, HFB e a./Commissione), i collegamenti personali tra la controllante e la controllata (Tribunale di Primo Grado CE, 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione), finanche l'aver avuto anche solo un amministratore in comune

(Tribunale di Primo Grado CE, sentenza del 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02,

T-118/02, T-125/02, T-126/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré c

Commissione), unito al correlato accertamento funzionale dei compiti delle società collegate.

Sulla base di tali premesse, ad avviso del Collegio, nel caso di specie sussistono sufficienti elementi per poter qualificare la ricorrente quale responsabile dell'inquinamento ai fini delle attività previste dagli artt. 239 e ss. D.Lgs. 152/06, avendo la Provincia individuato specifici indizi per poter ravvisare la natura unitaria di impresa costituita da Ri.Mar. s.p.a. e Manifattura Lane, nella nozione sopra delineata.

Occorre premettere che occorre aver riguardo all'attività svolta da Ri.Mar. nel periodo che va dalla sua costituzione, avvenuta con atto pubblico del 23 agosto 1963, fino al trasferimento dell'impianto (avvenuto nei primi mesi del 1967) in località Colombara, nello stabilimento ceduto in locazione da Manifattura Lane, mentre gli assetti societari del periodo successivo non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento del sito in questione.

Così perimetrato l'ambito temporale di riferimento, va osservato che - come la stessa ricorrente riconosce e come risulta plausibile dal materiale documentario raccolto dalla Provincia - la costituzione di Ri.Mar. costituisce un'iniziativa del conte

Giannino Marzotto che, in qualità di amministratore delegato della Manifattura Lane, decise di avviare nel 1963 un'attività di ricerca su nuovi materiali da utilizzare nella produzione delle società del gruppo al fine di rilanciarne la posizione sul mercato. Tale scelta si concretizzò, per l'appunto, nella fondazione di Ri.Mar., quale "polo di ricerca interno alla Marzotto", ma da essa formalmente separato.

L'attività di Ri.Mar. condusse allo sviluppo ed al brevetto di nuovi materiali che furono utilizzati nella produzione delle imprese del gruppo tessile.

In sede di costituzione, il capitale sociale fu sottoscritto in quote pari da Giannino Marzotto e da "La Finanziaria Tessile Spa", società interamente partecipata dalla Marzotto Spa.

Nel periodo in cui la società di ricerca esercitava la propria attività nel sito oggi di proprietà della contrinteressata, il conte Giannino Marzotto cumulava il ruolo di amministratore di Manifattura Lane (di cui era Vice Presidente e Consigliere Delegato, ne divenne poi Presidente nel 1968), di presidente di La Finanziaria Tessile (società interamente partecipata da Manifattura Lane, il cui amministratore unico era l'ing. Carlo Riedo, facente parte anche del Consiglio di amministrazione di Ri.Mar.) e di presidente di Ri.Mar.

Il consiglio di amministrazione di Ri.Mar. era, all'epoca, composto dai sigg.ri Giorgio Piantini, Paolo Marzotto e Carlo Riedo, che erano contemporaneamente anche amministratori delegati di Manifattura Lane.

E' stato prodotto l'atto costitutivo di RIMAR s.p.a. ed il suo statuto.

All'atto della costituzione, i due soci erano titolari di una partecipazione azionaria pari al 50% del capitale sociale di Ri.Mar.

Dallo statuto emerge che a ciascuna azione era attribuito un voto e dunque entrambi i soci avevano un potere determinante sulle deliberazioni della società, non avendo nessuno dei due la maggioranza assoluta e dovendo, quindi, concordare sulle decisioni da assumere.

Nel 1965 la partecipazione nel 50% del capitale sociale di La Finanziaria Tessile è stata trasferita ad altra società partecipata da Manifattura Lane, Attività Tessile, che l'ha successivamente ridotta al 45%, mediante la cessione del 5% all'ing. Piantini, dirigente di Manifattura Lane.

Risulta, inoltre, che furono deliberati all'unanimità dei soci due aumenti di capitale di Ri.Mar., (che in tre anni passa da 1 milione a 400 milioni di lire), il secondo dei quali (da 200.000.000 a 400.000.000), fu deciso dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 1966, "al fine di mettere a disposizione della società i mezzi necessari per attuare i programmi industriali in atto per la medesima".

Anche la vicenda relativa al trasferimento dell'attività di Ri.Mar. presso lo stabilimento di proprietà di Manifattura Lane sito in località Colombara, per le modalità ed i tempi in cui è avvenuto, testimonia dell'unità di intenti perseguita dalla "casamadre" e dalla Ri.Mar.

Infatti, risulta che Manifattura Lane chiese il titolo edilizio per la realizzazione dello stabilimento in data 15 settembre 1966, quando ancora il terreno era di proprietà del conte Giannino Marzotto, pochi mesi dopo l'adozione (in data 22 agosto 1966) da parte del Sindaco di Trissino dell'ordinanza di sospensione dell'attività di Ri.Mar. presso la sede di via IV Novembre (per motivi di tutela della salute e incolumità pubblica igienico-sanitarie).

Qualche giorno dopo, in data 20 settembre 1966, il consiglio di amministrazione di Manifattura Lane deliberò l'acquisto del terreno. Nel verbale si fa espresso riferimento alla opportunità dell'acquisto in relazione ad un "particolare interesse in funzione di un suo programma industriale".

In conclusione, la costituzione di Ri.Mar. per lo svolgimento di attività strumentali alla produzione principale del gruppo, nell'ambito di una precisa strategia industriale, l'intreccio di partecipazioni azionarie e cariche societarie tra la società "madre" e Ri.Mar. (sia pure per il tramite di società controllate da Manifattura Lane), attraverso le quali le scelte operative della società partecipata erano quantomeno coordinate con quelle della società madre e sicuramente conosciute e condivise dai vertici della capogruppo (sulla rilevanza ai fini dell'unitaria imputazione delle decisioni degli intrecci tra cariche societarie cfr. T.A.R. Campobasso, sez. I, 26/11/2010, n.1516, T.A.R. Napoli, sez. I, 26/09/1997, n.2385, T.A.R. Torino, sez. II, 28/06/2003, n.979), l'intervento della casamadre in soccorso all'attività della partecipata per consentirne la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività, testimoniano dell'integrazione delle attività svolte dalla "società figlia" nell'ambito della strategia industriale della ricorrente, attuata mediante i comuni organi amministrativi (e, in particolare, il conte Giannino Marzotto), in un'ottica esulante la mera partecipazione finanziaria nella società.

In base ai suddetti elementi ed alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata, dunque, deve ritenersi legittima la valutazione operata dalla Provincia nell'aver ravvisato in capo alla società "madre" una corresponsabilità nell'attività economica posta all'origine dell'inquinamento, avendone partecipato attivamente all'avvio per ragioni di strategia aziendale ed avendone sostenuto l'attività, ponendo in essere una condotta idonea a rendere "comunque possibile" lo svolgimento dell'attività di Ri.Mar s.p.a., traendone una duplice utilità, mediante la partecipazione agli utili e l'utilizzo nell'attività del gruppo dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo realizzata sul sito.

2. E' infondato anche il secondo motivo, con il quale, in via subordinata, la ricorrente deduce, sotto svariati profili, i vizi di violazione degli artt. 242 e ss. D.Lgs. n. 152/2006 e dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta D.Lgs. n. 152/2006, del principio "chi inquina paga", del principio di irretroattività degli artt. 242 e ss D.Lgs 152/06 e violazione dell'art. 2043 c.c., eccipisce l'intervenuta prescrizione dell'obbligo di ripristino, l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, il difetto

di motivazione e di prova in ordine alla riconducibilità causale dell'inquinamento rilevato a RIMAR.

2.1 Sotto un primo profilo la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria. Il provvedimento impugnato si fonda sull'accertamento compiuto da ARPA, compendiato nella nota del 27.08.2020, che, tuttavia, non si esprimerebbe in termini di certezza circa la riconducibilità causale dell'inquinamento all'attività svolta da Ri.Mar., specie per quanto concerne l'inquinamento da idrocarburi, che si ipotizza siano stati utilizzati per esigenze di riscaldamento, compatibili con l'utilizzo che dell'area è stato fatto nel periodo successivo al trasferimento della Rimar s.p.a.

Il motivo non è fondato. Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, *“l'individuazione della responsabilità per l'inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, sicché è sufficiente perché il responsabile si intenda legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall'Amministrazione sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7121 del 2018 e n. 5668 del 2018)”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301/2020).

Quanto allo standard probatorio richiesto, secondo condivisibile orientamento, esso può consistere anche in semplici indizi. Infatti, *“La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento. Per poter presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità “l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato.”* (Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121. In termini T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/03/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 06/03/2020), n.202)

Nella nota del 27 agosto 2020 di riscontro alla richiesta della Provincia in merito alla riferibilità dei parametri tricloroetilene, tetracloroetilene e idrocarburi, ARPAV ha dato atto delle indagini compiute, dichiarando di aver rinvenuto una comunicazione del laboratorio d'igiene e profilassi, datata 27/08/1966, da cui ha tratto informazioni sulle materie prime utilizzate nell'attività produttiva di Ri.Mar. (*“la “Ri.Mar.” (ricerche Marzotto) è un laboratorio di ricerca con impianto pilota ausiliario dell'industria chimica nel campo degli appretti.... che le materie prime usate nelle varie sintesi sono: acido fluoridrico, acido caprilico, acido cloridrico, acetone, alcool isopropilico, trielina e alcool etilico”*).

La corrispondenza tra le sostanze chimiche che compongono le materie prime utilizzate nell'impianto e le sostanze per le quali è provato il superamento delle soglie di contaminazione nel suolo costituisce chiaro indizio sulla riconducibilità causale dell'inquinamento all'attività produttiva svolta da RI.MAR. (*“Stanti le comunicazioni di cui sopra, appare quindi documentato che nel sito fosse impiegata tra le altre sostanze, la trielina, nome commerciale con cui viene indicato il composto tricloroetilene, ovvero uno dei parametri oggetto della comunicazione.*

Non è stato possibile rinvenire ulteriori informazioni in merito alle altre due sostanze, tuttavia, nel caso degli idrocarburi pesanti, appare verosimile che gli stessi venissero utilizzati come combustibili per le attività esercitate in loco.”).

Per quanto concerne gli idrocarburi, la riconducibilità causale dell'inquinamento all'attività di RI.MAR. è stata desunta in via induttiva dal loro presumibile utilizzo quale combustibile. La circostanza che la loro presenza sia compatibile anche con il riscaldamento dei locali nel periodo successivo alla cessazione dell'attività non esclude, in assenza di più specifici argomenti di segno contrario, che l'inquinamento possa essere derivato anche dall'attività di RI.MAR.

Il che è sufficiente a ritenere provata la sussistenza del nesso causale, rispondendo alla nozione di causa accolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale (C-188/07) in ossequio al principio *“chi inquina paga”*, ritiene sussistente il nesso eziologico anche nei casi di mero aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento.

Quanto al tetracloroetilene la Provincia ha spiegato nelle proprie difese, senza essere smentita dalla parte ricorrente - che trattasi di un solvente clorurato di comune utilizzo nelle attività industriali, dunque, ragionevolmente riconducibile all'attività posta in essere da Ri.Mar., posto che non risulta che il sito ne abbia mai ospitato delle altre.

2.2 Sotto altro profilo la ricorrente contesta la configurabilità nel caso di specie di una responsabilità a carico della RI.MAR. poiché all'epoca in cui svolgeva la propria attività non erano previsti limiti di emissione per le sostanze da cui il suolo è risultato contaminato.

Anche sotto il suddetto profilo, il motivo non è fondato. Nella materia ambientale, e, più in particolare, in quella delle bonifiche dei siti inquinati, il principio fondamentale è compendiato nel brocardo *“chi inquina paga”*, alla stregua del quale le attività di bonifica devono essere poste a carico del soggetto *“responsabile dell'inquinamento”*. Secondo condivisibile orientamento, a configurare tale responsabilità è sufficiente la sussistenza di una riconducibilità causale dell'inquinamento all'attività produttiva svolta da un determinato soggetto ancora esistente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997 e per una contaminazione ancora in atto (da valutare in relazione ai parametri aggiornati al momento dell'accertamento dell'inquinamento, cfr. T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 09/08/2018, n.802 *“la qualificazione di una situazione come inquinamento deve essere effettuata sulla base della normativa attuale, in quanto la valutazione degli interessi pubblici, in questo caso ambientali, deve sempre avere il massimo grado di aggiornamento possibile.”*).

Secondo condivisibile indirizzo, “l’articolo 17 del d.lgs. 22 del 1997 ha dato rilievo alla condotta omissiva dell’autore dell’inquinamento, il quale, una volta cessata la condotta commissiva, non si attivi poi per rimediare alla conseguenze lesive derivanti dal deposito di sostanze inquinanti, stante la “posizione di garanzia” originata dalla stessa pregressa condotta commissiva; sicché secondo la giurisprudenza, per evitare una interpretazione retroattiva di tale disposizione, è necessario solo che il soggetto autore dell’inquinamento abbia quantomeno continuato a esistere dopo l’entrata in vigore del decreto Ronchi (appunto il d.lgs. 22 del 1997 in questione, cfr. Consiglio di Stato sentenza 6055 del 2008); e finanche se a quel tempo non avesse più la disponibilità del sito (cfr. Consiglio di Stato sentenza 6055 del 2008; Consiglio di Stato sentenza 5283 del 2007)” (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 marzo 2019, n. 86/2019 “Come noto, infatti, l’art. 17 del d.lgs. 22 del 1999 “trovava applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dall’epoca, ove pure remota, alla quale dovesse farsi risalire il fatto generatore della situazione patologica”...e “anche nei confronti di responsabili dell’inquinamento che non avessero più la disponibilità delle aree danneggiate” (cfr. Consiglio di Stato sentenza 3165 del 2014; Consiglio di Stato, sentenza 6055 del 2008; Consiglio di Stato sentenza 5283 del 2007; Cassazione civile sentenza 1783 del 2000; tutte come evidenziato non smentite ma anzi richiamate espressamente dalla sentenza 1109 del 2015 del Consiglio di Stato, succitata)”.

Non ha quindi alcun rilievo neanche la circostanza che al momento del deposito delle sostanze inquinanti non vi fosse ancora una normativa che tale deposito regolamentasse o vietasse.

L’illiceità, in virtù della sopraggiunta normativa, cioè, può ben radicarsi solo nella condotta omissiva in relazione al sopravvenuto obbligo di bonifica, pur in mancanza della illiceità della precedente condotta commissiva del deposito dei rifiuti (cd. deposito abusivo), in relazione al tempo in cui è quest’ultima stata posta in essere.

In particolare, con la sentenza 3165 del 2014, il Consiglio di Stato ha specificato, ancora più chiaramente che ritenere che una “applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e del relativo regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 a situazioni di inquinamento derivanti da attività cessate prima dell’entrata in vigore di dette norme non ne configuri una applicazione retroattiva è principio già ritenuto da questo Consiglio di Stato”; che “l’inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause e i parametri ambientali alterati vanno riportati entro i limiti normativamente accettabili: perciò ... le previsioni dell’allora vigente d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 trovano applicazione per qualunque sito che risulti in atto inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica...Non si tratta quindi di portata retroattiva della disposizione precettiva, ma dell’applicazione *ratione temporis* della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica. Detto altrimenti, viene sanzionato non il comportamento inquinante precedentemente prodotto, ma la mancata rimozione dei suoi effetti, i quali permangono nonostante il fluire del tempo”, cfr. Cons. Stato Sez. V, 01/10/2018, n. 5604, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301”, (Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 02/12/2021) 28-02-2022, n. 1388).

Non è, dunque, rilevante l’assenza all’epoca in cui R.I.M.A.R. svolgeva la propria attività di limiti di emissione per le specifiche sostanze individuate.

Come ha avuto modo di osservare il Giudice d’appello, “accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni “storiche” non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell’ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato.

Di talché, è del tutto ragionevole porre l’obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell’omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti)” (Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 02/12/2021) 28-02-2022, n. 1388).

Né appare condivisibile l’affermazione secondo cui comunque non potrebbe richiedersi al soggetto individuato quale responsabile dell’inquinamento la bonifica anche per la contaminazione da PFOA, trattandosi di sostanza non indicata nella tabella di cui all’allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06. La non inclusione di una sostanza all’interno del suddetto elenco non assume rilievo dirimente per escludere l’obbligo del responsabile dell’inquinamento di procedere alla bonifica del sito anche per sostanze che siano da ritenersi pericolose per la salute umana e l’ambiente, in applicazione del principio di precauzione. La bonifica, infatti, è definita come “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento” (cfr. art. 240, comma 1, lett. p) D.Lgs. 152/06), nella cui nozione rientrano le “sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi” (cfr. art. 5, comma 1, lett. i-ter) D.Lgs. 152/06).

2.3. Sotto altro profilo la ricorrente rimette in discussione l’orientamento assunto da Ad. Plen. 10/2019 in merito all’applicabilità della bonifica anche alle contaminazioni c.d. “storiche” precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997, limitandosi a richiamare le argomentazioni espresse dalla sentenza n. 6055/2008 della Quinta Sezione che, escludendo la configurabilità di una “continuità normativa” tra fattispecie, aveva negato l’applicabilità del “decreto Ronchi” alle condotte poste in essere in precedenza. Tale posizione, che si fonda su una interpretazione in chiave



sanzionatoria delle misure previste dagli artt. 239 e ss. D.Lgs. 152/06, non è stata condivisa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con argomentazioni che hanno trovato piena conferma nella successiva giurisprudenza e che non sono efficacemente contrastate dalla parte ricorrente, la quale si limita a riproporre il percorso argomentativo sostenuto dall'orientamento contrario a quello condiviso dall'organo nomofilattico della giustizia amministrativa. Il Supremo Consesso, sulla scorta del principio eurounitario del *"chi inquina paga"*, ha sconfessato la logica sanzionatoria nella quale s'inquadra l'impostazione data al tema dalla pronuncia del 2008 e valorizzato la natura rimediabile e ripristinatoria degli strumenti introdotti dal *"decreto Ronchi"*, in quanto tali applicabili anche alle condotte realizzate prima della sua entrata in vigore, stante il riconoscimento anche nell'ambito del pregresso sistema normativo della natura illecita della lesione arrecata al bene ambiente. È stato, così evidenziato: *"La tecnica di analisi dei rapporti tra norme ora richiamata è infatti propria del diritto penale o punitivo in generale, nel quale, per il carattere in sé afflittivo delle sanzioni in esso previste, domina il principio di legalità, che nella sua dimensione diacronica si declina tra l'altro secondo i principi dell'irretroattività della norma incriminatrice o sanzionatoria e dell'applicazione della norma più favorevole in caso di successione di norme di tale natura (artt. 2 del codice penale e 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale). La stessa tecnica non è invece riproducibile nel caso dell'illecito civile, in cui la reazione dell'ordinamento giuridico per il danno procurato è dominata dall'esigenza di assicurare la reintegrazione del bene giuridico leso. Va allora ribadito sul punto che nel caso del danno ambientale con l'introduzione degli obblighi di bonifica ad opera dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 non si è estesa l'area dell'illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell'ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l'aggiunta rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario già consentita in base agli artt. 2043 cod. civ. e 18 della legge n. 349 del 1986, ed in espressa concorrenza con quest'ultimo (secondo quanto previsto dal più volte citato art. 18, comma 4, d.m. n. 471 del 1999), degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati."* Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10/2019.

2.5. Ancora la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione degli obblighi di bonifica del sito. Afferma il ricorrente che, accedendo alla tesi della natura rimediabile dell'obbligo di bonifica rispetto alle conseguenze di un fatto illecito, il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dal momento di consumazione dell'illecito che è da rinvenire nel momento in cui il fatto dannoso si è verificato. La natura permanente dell'illecito potrebbe affermarsi soltanto a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997 che ha introdotto gli obblighi di bonifica, poiché solo con tale previsione rileverebbe la condotta omissiva (e dunque permanente) della mancata rimozione delle conseguenze dell'illecito.

Il motivo non è fondato, atteso che, secondo orientamento ormai consolidato, anche a seguito del pronunciamento dell'Adunanza Plenaria più volte richiamato, l'inquinamento ambientale è una condizione permanente, risolta solo con la bonifica o con il ripristino di stabili condizioni di sicurezza. *"Da tale inquadramento si ricava, pertanto, la conseguenza che l'autore dell'inquinamento potendovi provvedere, rimane per tutto questo tempo soggetto agli obblighi conseguenti alla sua condotta illecita, secondo la successione di norme di legge nel frattempo intervenuta: e quindi dall'originaria obbligazione avente ad oggetto l'equivalente monetario del danno arrecato, o in alternativa alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., poi specificato nel "ripristino dello stato dei luoghi" ai sensi del più volte richiamato art. 18, comma 8, L. n. 249 del 1986, fino agli obblighi di fare connessi alla bonifica del sito secondo la disciplina attualmente vigente"* (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10/2019).

Dal che discende, secondo condivisibile indirizzo, *"Sul piano privatistico questo comporta il mancato decorso della prescrizione (v. Cass. civ. Sez. III 19 febbraio 2016 n. 3259, punti 1.1.5 e 1.1.6). Sul piano amministrativo significa che la qualificazione di una situazione come inquinamento deve essere effettuata sulla base della normativa attuale, in quanto la valutazione degli interessi pubblici, in questo caso ambientali, deve sempre avere il massimo grado di aggiornamento possibile."* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2018, n.802).

2.5 E' infondato anche l'ultimo motivo, con il quale si censura il provvedimento per difetto di istruttoria in relazione all'omessa individuazione, quali soggetti responsabili della contaminazione, anche delle persone che hanno determinato le strategie aziendali di RI.MAR., degli eventuali successori a titolo universale e degli eventuali successori della RI.MAR. La corresponsabilità di altri soggetti nella contaminazione del sito non è causa di illegittimità del provvedimento con il quale la Provincia ha individuato, sulla scorta della documentazione reperita in atti, la ricorrente come *"responsabile dell'inquinamento"*, restando tale accertamento sempre possibile, sia attraverso un'ulteriore attività amministrativa, eventualmente stimolata dalla stessa ricorrente, sia nell'eventuale giudizio di rivalsa che dovesse essere intrapreso dal proprietario che abbia eseguito le operazioni di bonifica qualificandosi come *"proprietario incolpevole"*. Infatti la Corte di cassazione (Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, (ud. 23/11/2018, dep. 22/01/2019), n.1573) ha, in proposito affermato, a proposito dell'azione di rivalsa, che essa è esperibile *"indipendentemente dalla circostanza se l'amministrazione abbia identificato o meno il responsabile dell'inquinamento"* e che *"rientra nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento della qualità di responsabile dell'inquinamento, oltre che della congruità dell'importo per il quale sia esercitata la rivalsa. (...) L'identificazione del responsabile dell'inquinamento, una volta instaurata la controversia, ricade nel giudizio di fatto del giudice che procede e l'eventuale identificazione che sia intervenuta per opera dell'amministrazione rileva sul piano esclusivamente probatorio, da valutare insieme alle altre prove, non essendo previsto che l'identificazione amministrativa del responsabile faccia stato nel processo"*



giurisdizionale”.

3. In conclusione il ricorso è infondato.

4. La novità e complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)

